



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°75/2016

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato che nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2016 si svolgerà nel Golfo di Trieste la regata per derive "16° Trofeo Città di Trieste – Per Paolo";
tenuto conto dell'istanza presentata in data 23 marzo 2016 dalla A.S.D. Triestina della Vela, organizzatrice dell'evento, tesa ad ottenere la disponibilità di alcune aree demaniali marittime riservate al transito pedonale di Riva Grumula e della radice del Pontile Istria, nel periodo dal 15 al 16 ottobre 2016, per destinarle al ricevimento delle imbarcazioni e dei rispettivi carrelli, nonché dei veicoli di trasporto dei partecipanti alla regata;
considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva citata in premessa;
ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;
sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail dell'11 ottobre 2016;
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;
vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;
visto il Decreto 29 agosto 2016 n°277 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime evidenziate indicativamente in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono consentiti dalle ore **18.00 del 14 ottobre alle ore 20.00 del 16 ottobre 2016**:

- a) l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai carrelli e relative imbarcazioni trasportate, partecipanti alla regata descritta in premessa;
- b) l'accesso, il transito e la sosta ai mezzi adibiti al trasporto dei carrelli citati al precedente punto a) - provenienti/diretti dalla/alla limitrofa viabilità stradale - per il solo tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni di deposito e ritiro carrelli.

Art. 2 – L'Associazione richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Capitaneria di Porto, etc.) secondo le normative vigenti;

2.2 – delimitare le aree in argomento e presidiarle nei periodi di attività al loro interno, sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.3 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

2.4 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in

generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle attività svolte;

2.5 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, avvalendosi di personale dell'Associazione organizzatrice e/o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

2.7 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **13 OTT. 2016**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostino)

